

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA: IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dott. Alberto Biccheri

Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.


L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

NOMINA FACOLTATIVA

NOMINA OBBLIGATORIA

ART. 2477 co. 1

L'ATTO COSTITUTIVO PUÒ PREVEDERE,
DETERMINANDONE LE COMPETENZE E I POTERI,
IVI COMPRESA LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI,
LA NOMINA DI UN ORGANO DI CONTROLLO O DI
UN REVISORE. SE LO STATUTO NON DISPONE
DIVERSAMENTE, L'ORGANO DI CONTROLLO È
COSTITUITO DA UN SOLO MEMBRO EFFETTIVO.



ART. 2477 co. 2

LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE È OBBLIGATORIA SE IL CAPITALE SOCIALE NON È INFERIORE A QUELLO MINIMO STABILITO PER LE SOCIETÀ PER AZIONI.

ART. 2327. AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE.

LA SOCIETA' PER AZIONI DEVE COSTITUIRSI CON UN CAPITALE NON INFERIORE A CENTOVENTIMILA EURO.

ART. 2477 commi 3 e 4

LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE È ALTRESÌ OBBLIGATORIA SE LA SOCIETÀ:


- A) È TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO;
- B) CONTROLLA UNA SOCIETÀ OBBLIGATA ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI;
- C) PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI HA SUPERATO DUE DEI LIMITI INDICATI DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2435-BIS.

L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI CUI ALLA LETTERA C) DEL TERZO COMMA CESSA SE, PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI, I PREDETTI LIMITI NON VENGONO SUPERATI.

ART. 2435-bis BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA.

LE SOCIETÀ, CHE NON ABBIANO EMESSO TITOLI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI, POSSONO REDIGERE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA QUANDO, NEL PRIMO ESERCIZIO O, SUCCESSIVAMENTE, PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI, NON ABBIANO SUPERATO DUE DEI SEGUENTI LIMITI:


- 1) TOTALE DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE:
4.400.000 EURO;
- 2) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:
8.800.000 EURO;
- 3) DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO: 50 UNITÀ.



ART. 2409-bis - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI SULLA SOCIETÀ È ESERCITATA DA UN REVISORE LEGALE DEI CONTI O DA UNA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE ISCRITTI NELL'APPOSITO REGISTRO.

LO STATUTO DELLE SOCIETÀ CHE NON SIANO TENUTE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PUÒ PREVEDERE CHE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI SIA ESERCITATA DAL COLLEGIO SINDACALE. IN TAL CASO IL COLLEGIO SINDACALE È COSTITUITO DA REVISORI LEGALI ISCRITTI NELL'APPOSITO REGISTRO.



POSSIBILI STRUTTURE DI CONTROLLO:

SOLO CONTROLLO INTERNO (NOMINA DI UN ORGANO DI CONTROLLO, UNIPERSONALE O COLLEGIALE, CHE SVOLGA SIA LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA GESTIONE SIA LA REVISIONE LEGALE);

SOLO ESTERNO (NOMINA DI UN REVISORE, CHE SVOLGA SOLO LA REVISIONE LEGALE);

INTERNO ED ESTERNO (NOMINA SIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO CHE DEL REVISORE)

SINDACO UNICO E DISPOSIZIONI SUL COLLEGIO SINDACALE APPLICABILI

DISCIPLINA IN TEMA DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA, EX ART. 2399 C.C.;

PRESCRIZIONI IN TEMA DI NOMINA E CESSAZIONE DALL'UFFICIO, EX ART. 2400 C.C., SALVO QUANTO STABILITO DALL'ART. 2477 C.C.;

INDICAZIONI IN TEMA DI RETRIBUZIONE, EX ART. 2402 C.C.;

DOVERI, POTERI ED OBBLIGHI DI INTERVENTO, EX ARTT. 2403, 2403-BIS E 2405 C.C.;

EVENTUALI OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI, EX ART. 2406 C.C.;

PROFILI DI RESPONSABILITÀ, EX ART. 2407 C.C.;

SINDACO UNICO E DISPOSIZIONI SUL COLLEGIO SINDACALE APPLICABILI segue)

LIBRO DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO SINDACALE, EX ART. 2478 CO. 1 N. 4 C.C.;

POTERE DI IMPUGNARE LE DECISIONI ADOTTATE DAL CDA IN CONFLITTO DI INTERESSI, EX ART. 2475-TER CO. 2 C.C.;

POTERE DI IMPUGNARE LE DECISIONI DEI SOCI NON CONFORMI ALLA LEGGE O ALL'ATTO COSTITUIVO, EX ART. 2479-TER C.C.;

OSSERVAZIONI CHE ACCOMPAGNANO LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE, EX ART. 2482-BIS CO. 2 C.C.;

RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA IL BILANCIO D'ESERCIZIO, EX ART. 2429 CO. 2 C.C

NOMINA DEL CONTROLLORE

REVISORE

ATTO COSTITUTIVO

ART. 13 DLGS 39/2010

“...L'ASSEMBLEA, SU PROPOSTA MOTIVA
DELL'ORGANO DI CONTROLLO, CONFERISCE
L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI...”

DOTTRINA MAGGIORITARIA PREVEDE CHE
L'ASSEMBLEA CONFERISCA L'INCARICO SU
PROPOSTA MOTIVATA DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO QUALORA MANCHI L'O.C.

REVISORE INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

REVISORE PERSONA FISICA

SOCIETÀ DI REVISIONE

NOMINA DEL CONTROLLORE
ORGANO DI CONTROLLO

ATTO COSTITUTIVO

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONFERIMENTO FUNZIONE DI REVISIONE
QUALIFICA SOGGETTIVA DI REVISORE DEL/I
COMPONENTE/I L'ORGANO DI CONTROLLO

MANCATO CONFERIMENTO ALL'ORGANO
DI CONTROLLO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE
QUALIFICA SOGGETTIVA DEL/I COMPONENTE/I
L'ORGANO DI CONTROLLO

INCIDENZA DELLA NUOVA NORMATIVA SUGLI ATTI COSTITUTIVI ESISTENTI

CLAUSOLE TIPICHE CON GENERICO RINVIO ALLA DISCIPLINA LEGALE:

"L'ORGANO DI CONTROLLO SARÀ NOMINATO
NEI CASI IN CUI TALE NOMINA SI RENDA
NECESSARIA PER OBBLIGO DI LEGGE";

"L'ORGANO DI CONTROLLO SARÀ NOMINATO
NEI CASI PREVISTI QUALI OBBLIGATORI
DALL'ART. 2477 C.C. "

INCIDENZA DELLA NUOVA NORMATIVA SUGLI ATTI COSTITUTIVI ESISTENTI

CLAUSOLE TIPICHE CON SPECIFICI RIFERIMENTI:

"NOMINARE UN COLLEGIO SINDACALE NEI CASI
IMPOSTI DALLA LEGGE"

"UN COLLEGIO SINDACALE COSTITUITO DA TRE
MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI NELLE
IPOTESI IN CUI CIÒ SI RENDA OBBLIGATORIO,
AI SENSI DELL'ART. 2477 C.C."

“...SI DEVE RITENERE CHE LA POSSIBILITÀ DI NOMINARE IL SINDACO UNICO (OVVERO ESCLUSIVAMENTE IL REVISORE LEGALE) NON SIA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE. A FRONTE DELL'ATTUALE REGIME STATUTARIO, SI RENDERÀ INFATTI NECESSARIA UNA PREVENTIVA MODIFICAZIONE DELLO STATUTO. IN ALTRE PAROLE, AI FINI DELLA LEGITTIMA INTRODUZIONE DELLA FIGURA DEL SINDACO UNICO (O DEL SOLO REVISORE LEGALE), I SOCI DOVRANNO DECIDERE DI MUTARE PATTIZIAMENTE LA STRUTTURA DEI CONTROLLI, ADEGUANDOLA AL REGIME LEGALE INTRODOTTO DALLA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 2477 C.C.”

CNDCEC – APRILE 2012

SUGGERIMENTI PER MODIFICHE STATUTARIE:
PRIMA IPOTESI:

DETTAGLIARE IN MANIERA PUNTUALE TALE DA FUGARE
I DUBBI CHE NASCONO DALLA LETTURA DELLA NORMA

X.1. QUALORA NE SUSSISTA L'OBBLIGO AI SENSI DI LEGGE, I SOCI NOMINANO UN ORGANO DI CONTROLLO OVVERO UN REVISORE ESTERNO, AI SENSI DELL'ART. 2477 C.C.

X.2. L'ORGANO DI CONTROLLO OBBLIGATORIO PUÒ ESSERE MONOCRATICO (SINDACO UNICO) O COLLEGIALE (COLLEGIO SINDACALE).

X.3. L'ORGANO DI CONTROLLO VIGILA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E IN PARTICOLARE SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADOTTATO DALLA SOCIETÀ E SUL SUO CONCRETO FUNZIONAMENTO. I SOCI POSSONO AFFIDARE ALL'ORGANO DI CONTROLLO ANCHE LA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, SALVO CHE LA LEGGE IMPONGA LA NOMINA DI UN REVISORE ESTERNO.

....

SEGUE

X.4. CONTESTUALMENTE O IN ALTERNATIVA ALLA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO, I SOCI POSSONO AFFIDARE LA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI A UN REVISORE ESTERNO.

X.5. NEL CASO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO, ANCHE MONOCRATICO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI SUL COLLEGIO SINDACALE PREVISTE PER LE SOCIETÀ PER AZIONI.

X.6. NEL CASO DI NOMINA DI UN REVISORE ESTERNO, SI APPLICANO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN TEMA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI. TALI DISPOSIZIONI TROVANO ALTRESÌ APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO IN RELAZIONE ALLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE AD ESSO EVENTUALMENTE AFFIDATA.

X.7. ANCHE IN ASSENZA DI UN OBBLIGO DI LEGGE, I SOCI POSSONO NOMINARE UN ORGANO DI CONTROLLO, MONOCRATICO O COLLEGIALE, CON I POTERI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO X.3. ALL'ORGANO DI CONTROLLO NOMINATO AI SENSI DEL PRESENTE PUNTO TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA DETTATA PER IL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

SUGGERIMENTI PER MODIFICHE STATUTARIE: SECONDA IPOTESI:

INSERIRE CLAUSOLE APERTE DEL TIPO:

"L'ORGANO DI CONTROLLO, QUANDO OBBLIGATORIO, SARÀ NOMINATO IN RELAZIONE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE"

E AL FINE DI NON PRECLUDERSI LA POSSIBILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE INSERIRE:

"IN OGNI CASO ALLA SOCIETÀ È CONSENTITO NOMINARE UN COLLEGIO SINDACALE ATTRIBUENDOGLI DIRETTAMENTE LE FUNZIONI DI CONTROLLO LEGALE DEI CONTI OVVERO AFFIDANDO TALE COMPITO A UN REVISORE ESTERNO"

CONSEGUENZE DELLE SCELTE

MINORI COSTI AMMINISTRATIVI	MINORI CONTROLLI
ESCLUSIVA REVISIONE LEGALE	RINUNCIA AI CONTROLLI DI LEGITTIMITÀ
SOLO CONTROLLO	RINUNCIA AI

IL CONTROLLO DEI SOCI

ART. 2476 co. 2 C.C.

“I SOCI CHE NON PARTECIPANO ALL’AMMINISTRAZIONE HANNO DIRITTO DI AVERE DAGLI AMMINISTRATORI NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI SOCIALI E DI CONSULTARE, ANCHE TRAMITE PROFESSIONISTI DI LORO FIDUCIA, I LIBRI SOCIALI ED I DOCUMENTI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE”

NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI SOCIALI (DIRITTO ALL'INFORMAZIONE)

QUESTO DIRITTO PUÒ CONSISTERE NELLA
RICHIESTA:

- DI NOTIZIE O CHIARIMENTI CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE SOCIALE, LA SITUAZIONE PATRIMONIALE O FATTI RITENUTI CENSURABILI;
- DI NOTIZIE GENERALI SULL'ANDAMENTO DELL'IMPRESA O SU PARTICOLARI AFFARI

CONSULTAZIONE DEI LIBRI SOCIALI E DOCUMENTI (DIRITTO DI CONSULTAZIONE/ISPEZIONE)

QUESTO DIRITTO PUÒ CONSISTERE NELLA RICHIESTA:

- DI CONSULTARE I LIBRI SOCIALI NON SOLTANTO QUELLI PREVISTI DALL'ART. 2478 MA ANCHE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, FISCALI, LA CORRISPONDENZA, ECC. (PROBLEMA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY AZIENDALE);

DUBBIA LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE ISPEZIONI
SI CONSIGLIA DI REGOLARE IN SEDE DI ATTO
COSTITUTIVO

AMBITO SOGGETTIVO

IL SOCIO

IL SOCIO NON AMMINISTRATORE

IL SOCIO AMMINISTRATORE

SOCIO RECEDENTE O ESCLUSO

ULTERIORI PROBLEMATICHE:

INTERVENTO DEL PROFESSIONISTA DI FIDUCIA

LIMITI ALL'ESERCIZIO DI CONTROLLO:

- DEROGABILITÀ STATUTARIA

- INDEROGABILITÀ

GIURISPRUDENZA

DIRITTO AD OTTENERE COPIA DELLA
DOCUMENTAZIONE SOCIALE

IMPEDIMENTO AL CONTROLLO

RIFIUTO DI FORNIRE NOTIZIE SULLA GESTIONE O DI

ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE SOCIALE

RIFLESSI CIVILI:

AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ

RIFLESSI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI:

SANZIONE PECUNIARIA FINO A 10.329 EURO

RIFLESSI PENALI:

SE LA CONDOTTA HA CAGIONATO UN DANNO HAI SOCI,

SI APPLICA LA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO E SI

PROCEDE A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA